



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N° 49 del 30/03/2026

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEI COMUNI DI BOTTICINO E REZZATO

L'anno **duemilaventisei**, addi **trenta** del mese di **marzo** alle ore **19:10**, in modalità telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del **Sindaco Paolo Apostoli** la Giunta Comunale. La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, così come previsto dall'art. 2 dell'Appendice "Disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni" del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, delle commissioni e degli istituti di partecipazione popolare, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2021. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Comunale Dott. Luigi Fadda**.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	P	A
APOSTOLI PAOLO	Sindaco	X	
TOLAINI ELISABETTA	Assessore	X	
CASALI ISAIA	Assessore	X	
CERQUI FRANCESCO	Assessore	X	
LONATI ANNA MARIA	Assessore	X	
ZANOLA MARIA VERENA	Assessore	X	

Presenti : 6 Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEI COMUNI DI BOTTICINO E REZZATO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- nel 2019 l'Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", composto da otto Direttive sui temi dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato elettrico interno, nell'obiettivo della transizione;
- tra queste, la Direttiva 2018/2001 sulle energie rinnovabili ha definito l'autoconsumo collettivo e la Comunità di Energia Rinnovabile (CER). Quest'ultima si identifica con un'aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole-medie imprese che, tramite la costituzione di un soggetto giuridico autonomo, si uniscono per produrre e condividere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, generando vantaggi ambientali, sociali ed economici sia per i partecipanti alla Comunità che per la realtà territoriale in cui questa si inserisce;
- nelle more del recepimento della Direttiva comunitaria, lo Stato italiano ha avviato una fase di sperimentazione con l'art. 42-bis del D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla l. 8/2020;
- con il D.lgs. 199/2021, in vigore dal 15 dicembre 2021, lo Stato italiano ha recepito la Direttiva UE 2018/2001, disciplinando, in particolare, l'istituto della CER, che trova la sua puntuale definizione nell'art. 31;
- il Comune di Botticino si è attivato alcuni mesi fa per promuovere la costituzione, sul territorio comunale, di una Comunità Energetica Rinnovabile in collaborazione con il Comune di Rezzato;

VISTE:

- la nota del Comune di Botticino acclarata al protocollo comunale n. 23806 del 17/11/2025, con la quale si conferma l'intenzione del Comune di Botticino di procedere alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, in qualità di co-fondatore insieme al Comune di Rezzato;
- la nota inviata dal Comune di Rezzato acclarata in data 17/11/2025 con prot. 23806 nella quale si conferma l'intenzione di procedere alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile con il Comune di Rezzato ed il Comune di Botticino come co-fondatori e di affidare l'incarico di consulenza per l'avvio della CER a società esterna, impegnando una somma pari alla metà dell'importo complessivo dell'incarico
- la determinazione a contrarre n. 934 del 12/12/2025 con cui è stato affidato lo studio di fattibilità, /la valutazione tecnico-economica di una comunità energetica, l'assistenza alla costituzione della comunità energetica, la richiesta di incentivo in conto esercizio e la creazione di sito internet dell'iniziativa alla società Fedabo spa;
- **CONSIDERATO** che:
- l'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia; in parallelo, si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (c.d. prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- al centro di tale evoluzione ci sono le "Comunità Energetiche Rinnovabili", il cui obiettivo principale consiste nel permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici sia in termini di qualità della vita, e per erogare servizi sul territorio;
- in tale contesto, centrale può essere il ruolo del Comune, quale soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;

- la Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei relativi poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT ex art. 1 comma 3 l. 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione;
- la partecipazione alle Comunità Energetiche Rinnovabili è aperta e volontaria per tutti i soggetti ammessi dalla legge a far parte di queste configurazioni e titolari di almeno un POD, ossia, il codice univoco identificante il punto di connessione alla rete elettrica pubblica, sotteso alle cabine primarie in cui opera la CER;

VISTO, in particolare, il disposto dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, che testualmente recita:

- “1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti: a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a); c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale; d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni: a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità; b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite; d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità; e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite; f) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi

integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità”.

VISTO quanto stabilito dal DM 7 dicembre 2023, n. 414 s.m.i., recante «Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR.»

TENUTO CONTO CHE:

- lo Statuto del Comune di Botticino prevede che l’Ente rappresenti la propria comunità e ne curi gli interessi, promuovendo lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nonché la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative; che persegua la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione ai soggetti meno garantiti, tutelando la salute, il territorio comunale quale bene collettivo e il patrimonio naturale, storico ed artistico, e promuovendo istruzione, cultura, sport e tempo libero; che favorisca forme di cooperazione con altri enti locali per l’esercizio delle proprie funzioni;
- l’attuale grave crisi energetica rende impellente la necessità di adottare provvedimenti nel campo energetico;

CONSIDERATO che:

- le Comunità Energetiche Rinnovabili costituiscono uno strumento efficace e funzionale agli obiettivi normativi e statutari sopra indicati, con conseguente necessità di provvedere ad ogni azione utile a promuoverne la costituzione sul territorio comunale;
- l’art. 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i. prevedono un ruolo attivo per i Comuni (che possono anche partecipare come soci alle CER), nonché incentivi e rimborsi parziali degli oneri di rete per l’energia condivisa;

RITENUTO pertanto di promuovere, sul territorio comunale, la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, che si proponga di aggregare i consumi di utenze private e pubbliche, favorendo, così, la condivisione dell’energia da fonte rinnovabile prodotta sul medesimo territorio dagli impianti ammissibili, al fine di generare benefici ambientali, sociali ed economici;

VISTO lo schema di statuto e lo schema di atto costitutivo di una comunità energetica rinnovabile intercomunale sul territorio comunale di Rezzato e Botticino, predisposto dalla società Fedabo spa;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali, il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e considerato che, non essendo previsti in questa sede oneri a carico dell’Amministrazione, non è necessaria l’acquisizione di parere di regolarità contabile;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale da ciascun assessore;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di statuto e lo schema di atto costitutivo di una comunità energetica rinnovabile intercomunale sul territorio comunale di Rezzato e Botticino;
3. di dare mandato agli organi competenti e agli uffici di porre in essere ogni azione utile a promuovere la costituzione sul proprio territorio di una Comunità Energetica Rinnovabile, compresa la pubblicazione di un avviso di consultazione pubblica rivolto primariamente ai cittadini e alle imprese, e finalizzato a raccogliere eventuali osservazioni e/o preadesioni al progetto relativo alla CER costituenda;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole unanime, con voto espresso per appello nominale da ciascun assessore, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Paolo Apostoli

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Fadda
